

CAMERA DEI DEPUTATI N. 19

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LEONE RAFFAELE, ARMATO, DAL CANTON MARIA PIA, VILLA, SCALIA,
DE CAPUA, STORTI, FRACASSI, CAIAZZA, ALBA, AMODIO, SIMONACCI,
BIANCHI FORTUNATO, CASTELLUCCI, LA PENNA, ELKAN**

Presentata il 17 maggio 1963

Trasformazione e riordinamento della Libera Associazione nazionale mutilati e invalidi civili

ONOREVOLI COLLEGHI ! Scopo della presente proposta di legge è quello di dare ai mutilati e invalidi civili un definitivo assetto sul piano legislativo, poiché fino ad oggi, com'è noto, la categoria ha usufruito di alcuni benefici rari e irregolari, in virtù di una legislazione in materia troppo frammentaria ed incompleta che ne demandava i compiti ora al Ministero dell'interno, ora al Ministero della sanità, ora alle Prefetture, ora alle Amministrazioni provinciali, ora agli E.C.A.

Questa necessità che già ci spinse nella scorsa legislatura a presentare analoga proposta di legge, si fa oggi sentire ancora di più dopo l'entrata in vigore della legge n. 1539 del 5 ottobre 1962.

Con l'approfondirsi dei rapporti di solidarietà fra lo Stato e le categorie dei suoi cittadini, si rende necessaria, in analogia a quanto è stato fatto per i mutilati e gli invalidi di guerra, del lavoro e per servizio, per i ciechi civili e per i sordomuti, la creazione di un Ente a sé stante che meglio provveda all'assistenza dei mutilati e degli invalidi civili, allo studio dei problemi che particolarmente li riguardano, quali: l'istruzione, la qualificazione e riqualificazione professionale; l'elevazione morale, spirituale e culturale di essi.

In questi ultimi anni la Libera Associazione nazionale mutilati e invalidi civili ha svolto un proficuo e capillare lavoro organizzativo, nonché ha sensibilizzato e polarizzato l'opinione pubblica verso i problemi della categoria, richiamando peraltro l'attenzione del Governo e del Parlamento sulla necessità di estendere a questa dolorante schiera di invalidi, quelle provvidenze già accordate ad altre categorie di minorati. Oggi la Libera Associazione è presente in Federazioni provinciali su tutto il territorio della Repubblica ed è l'unica organizzazione di categoria che raccoglie, per norma statutaria, gli invalidi e mutilati civili, siano essi poliomielitici, spastici, lussati d'anca congeniti, traumatizzati, motulesi in genere.

La costituzione di un Ente pubblico in questo settore è particolarmente sentita e urgente, se si considera la funzione sociale preminente che esso sarà chiamato a svolgere, in rapporto all'invalidità civile che, a causa delle malattie sociali e all'evolversi della meccanizzazione, aumenta progressivamente in modo pauroso.

Anche il nostro paese si avvia inesorabilmente verso l'attuazione di un sistema di sicurezza sociale. La funzione dell'Ente di cui al presente progetto di legge si inquadra in esso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Alla Libera Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, costituita il 28 marzo 1956 con rogito per notaio Bonfrate di Taranto, n. 3380 di repertorio, registrato a Taranto il 13 aprile 1956 al n. 4706, è riconosciuta la personalità giuridica pubblica.

La Libera Associazione ha sede in Roma, è sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanità ed è retta da uno statuto da approvarsi con decreto del Ministro della sanità su proposta dell'Assemblea generale dei soci.

ART. 2.

La Libera Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ha per scopo l'assistenza morale e materiale ai mutilati ed invalidi, nei modi ed entro i limiti stabiliti dalla presente legge, nonché la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati e invalidi civili presso le pubbliche amministrazioni e presso tutti gli Enti e Istituti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai mutilati e invalidi civili.

ART. 3.

Agli effetti della presente legge sono considerati mutilati ed invalidi civili tutti coloro che abbiano subito una riduzione delle capacità lavorative non per causa di guerra, di lavoro o per servizio, esclusi i ciechi ed i sordomuti.

ART. 4.

La Libera Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili provvede all'assistenza ai mutilati ed invalidi civili mediante:

a) provvidenze intese all'elevamento spirituale e culturale dell'invalido civile;

b) lo studio dei problemi sulle malattie invalidanti con la collaborazione dell'Istituto di medicina sociale ed altri Enti o Istituzioni che hanno per scopo lo studio o la ricerca scientifica nelle malattie sociali e di prevenzione infortunistica;

c) iniziative dirette alla rieducazione professionale ed alla reimmissione nel processo produttivo dei mutilati ed invalidi civili, nei casi in cui non vi provvedano altri Enti pubblici:

d) l'istituzione e gestione di colonie marine e montane per adulti e minori;

e) l'istituzione di Case di riposo per gli invalidi civili anziani e di Istituti di ospitalità per gli invalidi civili totalmente inabili.

Oltre ai compiti previsti dal comma precedente sono altresì affidati alla Libera Associazione la tutela e l'assistenza ai mutilati ed invalidi civili, in relazione a controversie in materia di collocamento.

ART. 5.

La Libera Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:

- 1°) quote sociali;
- 2°) donazioni, lasciti ed elargizioni di privati o di enti pubblici;
- 3°) rendita del proprio patrimonio e delle proprie attività.

ART. 6.

Per il raggiungimento dei propri fini la Libera Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili agisce attraverso organi centrali e periferici ai quali è anche affidata l'amministrazione.

Sono organi della Libera Associazione:

- il presidente;
- il Comitato centrale;
- il Consiglio nazionale;
- il Collegio dei sindaci;
- il Consiglio provinciale.

ART. 7.

Il presidente della Libera Associazione, scelto fra i mutilati ed invalidi civili, è nominato con decreto del Ministro della sanità su designazione dell'Assemblea generale dei soci della Libera Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, e dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Comitato centrale, nominato con decreto del Ministro della sanità, è composto, oltreché dal presidente che lo presiede, da nove membri, scelti tra gli invalidi civili, designati dall'Assemblea generale dei soci, e da:

- un rappresentante del Ministero della sanità;
- un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- un rappresentante del Ministero dell'interno:

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

designati dai rispettivi Ministeri.

Il Comitato centrale si riunisce almeno ogni quattro mesi.

Il Consiglio nazionale è composto dal presidente dell'Associazione che lo presiede, dai membri del Comitato centrale e da novanta membri eletti dall'Assemblea generale dei soci.

I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 8.

Il Collegio dei sindaci è composto da un funzionario del Ministero della sanità, che lo presiede, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, e da due membri designati dal Consiglio nazionale.

Il Collegio dei sindaci è nominato per la durata di un triennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed esercita le funzioni di controllo stabilite dall'articolo 403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

I sindaci partecipano alle sedute del Comitato centrale e del Consiglio nazionale, alle quali debbono essere convocati, con voto consultivo.

ART. 9.

I Consigli provinciali sono composti da undici membri compreso il presidente:

sette membri eletti fra i mutilati e gli invalidi civili che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 30 per cento, dai soci residenti nella provincia;

il medico provinciale;

un rappresentante del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, designato dal provveditore agli studi;

un funzionario della Prefettura nominato dal prefetto;

un funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Il presidente del Consiglio provinciale viene eletto dagli undici componenti il Consiglio stesso, tra i sette membri elettivi.

Per la validità della votazione dei sette membri elettivi occorre la partecipazione al voto di almeno due terzi degli iscritti. Fra

detti sette membri almeno due posti devono essere riservati alla minoranza.

I componenti dei Consigli provinciali durano in carica tre anni e possono essere confermati.

ART. 10.

Gli organi della Libera Associazione, nazionali e provinciali, scaduto il termine del mandato, rimangono in carica fino a che, a norma della presente legge e dello statuto, non sia stato provveduto alla nomina dei nuovi organi.

ART. 11.

Nelle località non capoluogo di provincia nelle quali esiste un numero rilevante di soci, può essere costituita una delegazione con compiti rappresentativi.

I membri delle delegazioni, tutti appartenenti alla categoria dei mutilati ed invalidi civili, aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, sono eletti dai soci residenti nella circoscrizione.

ART. 12.

Il presidente della Libera Associazione, il Comitato centrale, il Consiglio nazionale, il Collegio dei sindaci, i Consigli provinciali e le Delegazioni sezionali svolgono le funzioni loro demandate dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Libera Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.

ART. 13.

Con decreto del Ministro della sanità, in caso di impossibilità di costituzione o di rinnovo del Consiglio nazionale per mancata o irregolare elezione dei soci membri eletti, o per irregolarità di funzionamento dello stesso, ovvero in caso di gravi irregolarità amministrative, può essere nominato un Commissario straordinario.

Analoghi poteri sono attribuiti al Ministro della sanità nei confronti dei Consigli provinciali.

La durata delle gestioni commissariali non può superare i sei mesi.

ART. 14.

Il bilancio consuntivo della Libera Associazione, deliberato dal Comitato centrale e corredato dalla relazione del Collegio dei sin-

daci, deve essere presentato al Ministero della sanità per l'approvazione, entro il mese di aprile dell'anno seguente a quello a cui si riferisce.

ART. 15.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, la Libera Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili è parificata alle Amministrazioni dello Stato, escluse le tasse postali, telefoniche e telegrafiche.

La equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, né si estende al trattamento tributario del personale dipendente.

ART. 16.

Mediante regolamento organico da deliberarsi dal Comitato centrale della Libera Associazione e da sottoporre all'approvazione del Ministro della sanità, di concerto col Ministro del tesoro, sono stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, nonché la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza di tutto il personale, compreso il direttore generale, comunque necessario al funzionamento dei servizi centrali e periferici della Libera Associazione medesima.

ART. 17

Su proposta del Ministro della sanità saranno emanate le norme di attuazione della presente legge.

ART. 18.

(Disposizioni transitorie).

Fino a che non saranno costituiti, ai sensi dello statuto di cui all'articolo 1, gli organi previsti dagli articoli precedenti, la Libera Associazione nazionale mutilati e invalidi civili sarà retta dagli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.